

Oggetto: Concessione in uso dell'appartamento sito in Via P. Sottocorno 21 in Sesto San Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Strutture Interventi alla Persona che s'intende parte integrante del presente provvedimento

Ritenuto di accogliere tale proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell' art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

Richiamato l'art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata bozza di convenzione
- 2) di concedere in uso l'appartamento sito in Sesto San Giovanni – Via P. Sottocorno 21 per anni tre, a partire dal 1 nov. 2003, alla Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione per l'utilizzo a fini sociali ai sensi della normativa introdotta dall'art. 3 della Legge 109/96;
- 3) di introitare la somma di € 1.000,00 quale canone ricognitorio al Tit. 3 Cat. 2 Ris. 274 Cap.401/03 "Locazioni non abitative stabili diversi – affitti" Bilancio 2003 ;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000

Relazione

Premesso che,

- al Comune di Sesto San Giovanni, a seguito di confisca – ex art. 2-ter della legge 575/65 e successive modificazioni, è stato destinato un appartamento con annesso vano cantina, sito in Sesto San Giovanni, in Via Sottocorno n. 21 ubicato al 3° piano – S1 e censito al N.C.E.U. al foglio 46, mappale 53 sub. 19, cat. A/3 cl.3 vani 3 (R.C. £ 540.000) per l'utilizzo a fini sociali ai sensi della normativa introdotta dall'art. 3 della Legge 109/96;
- a tal fine è stata contattata la Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione che da parecchi anni progetta e gestisce interventi sociali ed è Ente ausiliario per le tossicodipendenze, iscritto all'Albo della Regione Lombardia, la quale, ha accettato e presentato un progetto speciale per l'utilizzo proprio dell'immobile e per le finalità sopra indicate;
- tale progetto è indirizzato ad ospitare nell'appartamento due persone e nasce dalla necessità di accompagnarle fuori dal proprio nucleo familiare al termine di un percorso comunitario di uscita dalla tossicodipendenza con l'obiettivo di supportarli nel reinserimento in ambito lavorativo e sociale;

E

De Facci Riccardo nato a il residente a nella Sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa "Lotta Contro L'Emarginazione" con sede legale in Via Parpagliana n. 41 in Sesto San Giovanni (in seguita denominata Cooperativa),

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, fatta espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni d'accordo tra loro e con il mio consenso,

premettono quanto segue:

al Comune di Sesto San Giovanni è stato destinato, a seguito di confisca – ex art. 2-ter della legge 575/65 e successive modificazioni, un appartamento con annesso vano cantina, sito nello stesso Comune in Via P. Sottocorno n. 21, ubicato al 3° piano – S1 e censito al N.C.E.U. al foglio 46, mappale 53 sub. 19, cat. A/3 cl.3 vani 3 (R.C. £ 540.000);

il Comune in ottemperanza alla legge all'art. 3 della Legge 109/96, concede in uso per l'utilizzo a fini sociali l'immobile sopraindicato alla Cooperativa, la quale dichiara di accettare;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, in persona del Direttore autorizzato, concede in uso alla Cooperativa che come sopra rappresentata dichiara di accettare il seguente immobile:

appartamento sito in Comune di Sesto San Giovanni, Via Sottocorno n. 21, ubicato al 3° piano – S1 e censito al N.C.E.U. come segue:

Foglio 46, mappale 53 sub. 19, cat. A/3 cl.3 vani 3 (R.C. £ 540.000)

ART. 2) La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) a partire dal 1 novembre 2003

In caso di mancato rinnovo della concessione, la Cooperativa manterrà la gestione alle condizioni in atto finché l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto altrimenti e comunque per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ART. 3) La concessione è fatta e accettata affinché la Cooperativa realizzi un progetto indirizzato ad ospitare nell'appartamento due persone, con lo scopo precipuo di accompagnarle fuori dal proprio nucleo familiare al termine di un percorso comunitario di uscita dalla tossicodipendenza e di supportarle nel reinserimento in ambito lavorativo e sociale.

ART. 4) In particolare la Parte Concessionaria formalmente si obbliga:

- a) a perseguire, nel periodo di durata della presente concessione, le finalità indicate al precedente articolo 3 nel pieno rispetto di tutte le normative statali, regionali e comunali;
- b) ad ospitare due persone ;

- c) ad accollarsi tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, alla fornitura di arredi, nonché le spese condominiali e le altre utenze come luce, gas;
- d) ad inviare periodicamente all'Amministrazione Comunale una relazione

ART. 5) Il canone ricognitorio per la concessione in uso dello stabile è stabilito in € 1.000,00 (milleeuro) all'anno, da corrispondersi anticipatamente dalla Cooperativa entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 6) Tutti gli oneri assicurativi relativi all'utilizzazione dell'immobile saranno a carico della Cooperativa, così come tutte le spese di cui al punto c) dell'art. 4.

ART. 7) In caso di gravi inadempienze, l'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione alla Cooperativa con lettera raccomandata con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo.

ART. 8) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati e senza obbligo di preavviso, controlli sullo stato di conservazione dell'appartamento nel rispetto delle finalità per il suo utilizzo.

ART. 9) La Cooperativa si impegna a portare a conoscenza dell'Amministrazione Comunale il progetto per l'utilizzo dell'appartamento e ogni successiva variazione dello stesso.

ART. 10) A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni previste nella presente convenzione, la Parte Concessionaria si obbliga a presentare entro 30 giorni una cauzione di € 2000 (duemila) mediante Titoli di Stato o Polizza Fidejussoria da depositarsi presso la Tesoreria Comunale.

ART. 11) Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione, è stabilita la competenza del Foro di Monza.

ART. 12) Tutte le spese e imposte del presente atto e conseguenti sono a carico della Parte Concessionaria.

Il presente atto, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella (Atti documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, introdotto dall'art.17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

Del presente atto io Segretario Generale ho dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti stesse.

Questo atto scritto a macchina da persone di mia fiducia e da me completato a mano, consta di fogli di cui occupa intere facciate e fin qui della

IL DIRETTORE

f.to Guido Bozzini

LA PARTE
CONCESSIONARIA

IL SEGRETARIO GENERALE